## Lavoro ridotto

- Modifiche nella procedura di richiesta autorizzazione ad operare il LR
  - per le <u>nuove</u> domande di LR con effetto al 1. settembre 2020 valgono le seguenti modifiche
  - Reintroduzione del periodo di preavviso di 10 giorni
  - Necessità di produrre tutta la documentazione usualmente prevista prima del COVID 19 che prevede anche motivazioni dettagliate e il consenso in forma scritta dei lavoratori Il 12 agosto 2020 il Consiglio Federale ha deciso di mantenere fino al 31 dicembre 2020 la procedura semplificata per il preannuncio. Non sarà quindi necessario produrre tutta la documentazione usualmente prevista prima del COVID 19.
  - Restrizione della cerchia di persone che possono beneficiare del LR
- Restrizione della cerchia di persone che possono beneficiare del LR
  - dal 1. settembre 2020 non hanno più diritto all'indennità per LR
  - I dipendenti con contratto di durata determinata
  - I lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione subisce oscillazioni superiori al 20%
  - I lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione subisce oscillazioni inferiori o pari al 20%
  - I lavoratori interinali

## Lavoro ridotto

- Meccanismo di scadenza delle autorizzazioni emesse
  - Le decisioni il cui diritto alle ILR è stato concesso tra il 1. marzo 2020 e il 1. giugno 2020 scadono il 31 agosto 2020 (indipendentemente dalla data di scadenza riportata sulla decisione); un eventuale nuovo preannuncio deve essere presentato entro il 22 agosto 2020 tramite formulario online, disponibile dal 19 agosto 2020
  - Le decisioni il cui diritto alle ILR è stato concesso a partire dal 2 giugno 2020 scadono dopo tre mesi (anche dopo il 31 agosto 2020), senza
    intervento da parte dell'autorità; un eventuale nuovo preannuncio deve essere presentato almeno 10 giorni prima dell'inizio del LR, tramite
    formulario online, disponibile dal 19 agosto 2020
- Modifica nella durata massima per beneficiare dell'indennità di LR
  - Dal 1. settembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 il periodo di tempo massimo durante il quale è possibile richiedere l'indennità di LR passa da 12 a 18 mesi

# Indennità perdita di guadagno

#### Dipendenti con figli

- A seguito dell'apertura delle scuole in data 11 maggio 2020 il diritto all'indennità è stato revocato con effetto al più tardi il 5 giugno 2020
- Solo i soggetti in grado di dimostrare di aver subito perdite di guadagno dopo tale data possono annunciarsi alla Cassa di compensazione competente

#### Persone in quarantena

- Le persone messe in quarantena su prescrizione medica o su ordine dell'autorità hanno diritto all'indennità se assicurate all'AVS e se esercitano un'attività lucrativa dipendente o indipendente
- Le persone che si mettono in auto-quarantena non hanno diritto all'indennità
- Chi si reca in una regione a rischio a partire dal 6 luglio 2020, non ha diritto all'indennità

#### Indipendenti

- Agli indipendenti che hanno beneficiato di un IPG COVID, esclusa l'IPG per figli, è stato prorogato il diritto a tale IPG fino al 16 settembre 2020
- Settore ricreativo: per i titolari di SA o SAGL, impiegati nella propria impresa, il diritto è stato introdotto a partire dal 1.giugno 2020

#### Scadenze per esercitare il diritto

- E' possibile far valere il diritto all'indennità fino al 16 settembre 2020
- Attenzione: NON E' POSSIBILE BENEFICIARE DI UN CALCOLO RETROATTIVO!!!



# Termini agevolati e inoltro notifiche

- Imposta sugli utili immobiliari
  - Il differimento dell'imposizione degli utili immobiliari per il reinvestimento nell'abitazione primaria di due anni può essere esteso qualora vi siano delle valide e comprovate motivazioni riconducibili all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19
- Dilazioni di pagamento
  - A partire dal 13 luglio 2020 rientra in vigore il pagamento a 30 giorni delle fatture emesse dallo Stato
  - La dilazione dei termini di pagamento di 60 giorni rimane valida per le fatture emesse prima del 13 luglio 2020

# Crediti garantiti dalla Confederazione

- Richiesta di finanziamento
  - Il termine per presentare le richieste di credito alla propria banca o a PostFinance SA è scaduto il 31 luglio 2020

In caso di domande potete trovarci ai seguenti indirizzi

## www.fiduciariamega.ch

Fiduciaria Mega SA Corso San Gottardo 32 6830 Chiasso

Tel. +41 91 682 41 14 Fax +41 91 682 68 55

nome.cognome@fiduciariamega.ch

Fiduciaria Mega SA

Vicolo Nassetta 2 / Via Nassa 17

6900 Lugano

Tel. +41 91 923 13 22 Fax +41 91 922 71 67

nome.cognome@fiduciariamega.ch

fidBe SA

Piazza Grande 10 6826 Riva San Vitale

Tel. +41 91 648 30 45 Fax +41 91 648 30 47

nome.cognome@fidbe.ch

Disclaimer: questi lucidi sono stati preparati per scopi informativi e didattici e non costituiscono una consulenza su un caso concreto. Il contenuto tecnico è basato sulle nostre conoscenze al 17.8.2020

